

Finanziaria. Il Codice della strada

Patente, sanatoria per i punti tagliati

Silvio Scotti
MILANO

Come ormai da prassi consolidata, il legislatore non si lascia sfuggire l'occasione della legge Finanziaria per introdurre modifiche nel codice della strada, peraltro di portata tutt'altro che marginale.

La prima delle variazioni riguarda l'articolo 126 bis del d.l.vo numero 285/92 (Nuovo codice della strada) e costituisce un atto dovuto, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27/2005. Con tale intervento, la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo (si veda Il Sole 24 ore del 2 marzo 2005) il comma 2 dell'articolo 126 bis, laddove era prevista la decurtazione di punteggio per il proprietario del veicolo nel caso in cui quest'ultimo non avesse comunicato i dati del conducente al momento dell'infrazione. Si trattava, evidentemente, di una disposizione che intendeva esercitare pressione sul proprietario del veicolo nei casi di infrazione non contestata immediatamente e, quindi, senza identificazione del conducente.

A seguito della sentenza si poneva la necessità di un intervento che chiarisse le modalità con le quali si dovesse procedere a riattribuire i punti decurtati illegittimamente e che modificasse le disposizioni nel senso indicato dalla Corte. Seppure con un certo ritardo, l'articolo 44 del provvedimento in discorso modifica il comma 2 dell'articolo 126 bis, sancendo che l'inottemperanza all'obbligo di comunicare i dati del conducente è punita esclusivamente con una sanzione pecuniaria, da 250 a 1.000 euro. Sarebbe un errore ritenere tale sanzione eccessivamente severa, in considerazione del fatto che, in precedenza, veniva applicato il comma 8 dell'articolo 180, che prevede una sanzione più elevata, da un minimo di 357 a 1.433 euro.

Per quanto riguarda la restituzione del punteggio, l'articolo 44 stabilisce che l'operazione sarà a carico del medesimo organo di polizia stradale che effettuò — a tempo debito — la decurtazione; il procedimento seguirà la via telematica, senza oneri di sorta per il proprietario del veicolo. Inoltre, i provvedimenti che imponevano gli esami di idoneità tecnica per i titolari di patente che avevano esaurito i punti a loro disposizione perdono efficacia nel caso in cui anche in minima parte vi abbia concorso una decurtazione derivante non dalla posizione di conducente, bensì da quella di proprietario del veicolo. Da questa disposizione vengono escluse, per ovvi motivi, quelle situazioni ove gli esami siano già stati sostenuti.

Ma le novità di maggior respiro sono quelle riguardanti i ciclomotori: viene modificato il comma 14 dell'articolo 97 del codice, con l'effetto che la confisca del ciclomotore non scatterà più a fronte di modifiche delle caratteristiche costruttive, con specifico riferimento alla velocità massima consentita, pari a 45 chilometri orari. In sostituzione di sequestro e successiva confisca, si attuerà un fermo del veicolo pari a 60 giorni, che aumenteranno a 90 in caso di reiterazione della violazione nel corso di un biennio.

Infine, la modifica operata sul comma 7 dell'articolo 170 rende applicabile il fermo amministrativo del ciclomotore, in caso di impennate o trasporto non consentito di passeggeri, anche al conducente maggiorenne. Tuttavia, la modifica esprime meno incisività di quanto si potrebbe supporre, a ragione del fatto che l'articolo 213 comma 2 sexies, impone la confisca per le violazioni di cui all'articolo 170, assorbendo così il fermo amministrativo. Discrasia grave, che da tempo richiede l'attenzione del legislatore.

IL DOPO CONSULTA

Una sentenza aveva dichiarato illegittima la decurtazione del punteggio per mancata identificazione del guidatore

CICLOMOTORI

Niente sequestro, ma soltanto un fermo fino a 90 giorni nel caso di modifiche meccaniche che alterano la velocità dei motorini